



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

☎ 091.740.2305 – 📠 091.740.2478

E-mail: ufficiostaffsegretariogenerale@comune.palermo.it

Palermo 13/01/2014 prot. n. 26015/USG

Responsabile del procedimento: Funzionario Amm.vo Dott.ssa M.C. Scalia

m.c.scalia@comune.palermo.it

OGGETTO: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

E-mail

g.marchese@comune.palermo.it		Al Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco
manutenzione@comune.palermo.it		Al Settore Manutenzione
r.vicari@comune.palermo.it		Al Dirigente del Settore Risorse Umane
ufficio.digabinetto@comune.palermo.it	e. p.c.	Al Sig. Sindaco
a.bazzi@comune.palermo.it		All'Assessore al Cantiere Comunale
luciano.abbonato@comune.palermo.it		All'Assessore alle Risorse Finanziarie
c.agnello@comune.palermo.it		Al Ragioniere Generale

Con riferimento all'oggetto e per opportuna conoscenza appare utile segnalare alle SS.LL. alcune fra le nuove misure di contenimento della spesa pubblica e di ottimizzazione dell'attività e dell'organizzazione della P.A. introdotte dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2011, n. 125.

Fra le novità inserite nel testo normativo in argomento si evidenziano le disposizioni di cui all'art. 1 finalizzate alla riduzione delle spesa per auto di servizio e studi ed incarichi di consulenza, come sinteticamente di seguito riportate:

- estensione al 31 dicembre 2015 del divieto per le Pubbliche amministrazioni di acquistare o acquisire in locazione nuove autovetture. (*art. 1, c.1*);
- divieto, per le amministrazioni inadempienti all'obbligo di comunicazione telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica della quantità di auto di servizio a qualunque titolo detenute, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio,¹ di effettuare spese

¹ Previsto dall'art. 5, comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011, recante: "Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni" ai sensi del quale: "Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni...."

per un ammontare superiore al 50% del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture e conseguente comminazione al dirigente inadempiente delle sanzioni di cui all'art. 46 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33². (art.1, c.2);

- obbligo, nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture (acquisti effettuati per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza) alla scelta di modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio.(art.1, c.4 bis);
- limitazioni alla spesa annuale per studi ed incarichi di consulenze, il cui ammontare, per ogni Pubblica Amministrazione non può essere superiore, per l'anno 2014, all' 80% del tetto di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75% dell'anno 2014. (art. 1, c.5);
- trasmissione – ai fini della presentazione annuale di una relazione al Parlamento – dei dati relativi alle spese per studi e incarichi di consulenza, al Ministero per la Pubblica Amministrazione.(art.1, c. 5 bis);
- istituzione, nel bilancio di previsione delle pubbliche amministrazioni, di specifici capitoli destinati ad incarichi e consulenze, con esclusione dei capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o da regolamenti. (art. 1, c. 6);
- nullità degli atti adottati in violazione alle disposizioni in argomento, costituendo gli stessi illecito disciplinare puniti con sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile della violazione. (art.1, c.3, c.7);

Si rileva, inoltre, che le suddette disposizioni “*costituiscono norme di diretta attuazione dell'art. 97 della Costituzione, nonché principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione*”(art.1,c.9).

In tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di gestione degli esuberi e riduzioni nelle dotazioni organiche nella pubblica amministrazione – disciplinate dall'art.2 – si evidenziano fra le altre:

- le disposizioni che confermano il mantenimento del divieto di effettuare nuove assunzioni di personale a qualunque titolo, per le qualifiche o le aree interessate da esuberi, per tutta la durata del soprannumero. (art.2 , c. 1);
- le norme di interpretazione autentica dell'art. 24, commi 3 e 4 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di limiti di permanenza in servizio per i dipendenti pubblici, e dell'art. 2, comma 11, lettera a) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.7 agosto 2012, n. 135, in tema di collocamento a riposo dei dipendenti pubblici in soprannumero, con la previsione di applicare obbligatoriamente il regime di accesso e di termini di decorrenza previgenti rispetto all'entrata in vigore dell'art.24 del citato D.L. 201/2011 a tutti i dipendenti pubblici che hanno conseguito il diritto alla pensione entro il 2011, nonché la salvezza dei limiti

comunicano, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base del questionario da questo predisposto, l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate, anche se fornite da altre amministrazioni pubbliche, distinte per cilindrata ed anno di immatricolazione, specificandone le modalità di utilizzo. Per le successive acquisizioni le amministrazioni effettuano la medesima comunicazione entro trenta giorni dalla data di acquisizione o di entrata in possesso delle autovetture di servizio...”

² Recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”. L'art. 46 (rubricato Violazioni degli obblighi di trasparenza – Sanzioni) dispone: “*L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile*”.

ordinamentali previsti dai singoli settori di appartenenza e l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti di dipendenti in possesso dei requisiti disciplinati nel citato art. 2, c. 11, lett. a) del D.L. 95/2012. (art.2, cc. 4,5,6);

In fase di conversione il D.L. in argomento ha subito varie modifiche, fra le quali si evidenzia in particolare la soppressione delle disposizioni che introducevano la mobilità del personale fra società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima P.A., disciplinate dall'art. 3.

Nella versione definitiva la suddetta norma interviene in materia di trattamento economico dei dirigenti delle società partecipate prevedendo per gli stessi che:

- nella regolamentazione del rapporto di lavoro le società partecipate *“non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedevano... benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia”* (art.3, c. 7-bis) ;
- nella disciplina del regime pensionistico, coloro che al 31/10/2013 – data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in esame – *“ risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, la cui erogazione sia già stata disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro inderogabilmente al 31/12/2013, qualora la stessa società abbia chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni rese disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale”* (art. 3, c. 7 ter);

In materia di assunzioni e stabilizzazioni del personale precario della pubblica amministrazione, si segnalano le disposizioni contenute nell'art. 4, ed in particolare:

- le norme che – a parziale modifica dell'art. 36 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – chiariscono che il ricorso a forme contrattuali flessibili di assunzione è consentito solo nella misura in cui sia finalizzato a rispondere ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, fermo restando il rispetto delle vigenti procedure di reclutamento ed il divieto di trasformare il contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. E' sancita, inoltre, la nullità dei contratti di lavoro conclusi in violazione delle citato art. 36, la responsabilità erariale e dirigenziale ed il divieto di erogazione al dirigente responsabile dell'irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile, della retribuzione di risultato (art. 4, cc. 1,2);
- la norma che proroga al 31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici vigenti al 01/09/2013 – data di entrata in vigore del D.L. 101/2013 – per le assunzioni a tempo indeterminato nelle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. (art. 4, c.4);
- la disciplina delle procedure concorsuali finalizzate:
 - a) alla stabilizzazione (assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale) di personale non dirigenziale, in servizio a tempo determinato da almeno tre anni e assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o che abbia maturato al 30 ottobre 2013 – data di pubblicazione della legge di conversione del DL 101/2013 – negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando selettivo (art.4, cc.6, 7);

- b) all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili da parte di enti territoriali locali con vuoti di organico – prevista per il periodo compreso tra il 01/09/2013 ed il 31/12/2016, in deroga a quanto disposto dal D.Lgs 1/12/1997³ – attraverso il reclutamento degli stessi mediante appositi elenchi predisposti da ogni regione (secondo criteri di anzianità anagrafica, anzianità di servizio ed il carico familiare di ciascun lavoratore). (*art. 4, c.8*);
- le prescrizioni che vincolano ogni pubblica amministrazione (annoverando in tale categoria anche gli enti locali), impegnata in procedure concorsuali e di stabilizzazione di personale precario – nei termini e modalità di cui ai commi 6,7,8,9 del medesimo articolo – al rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli relativi alla spesa per il personale e al regime delle assunzioni, con esclusione delle aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio – assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie. (*art. 4, cc.10,11,12*);

Si segnalano, inoltre, le disposizioni che:

- prevedono l'inserimento dei permessi per donazione di sangue e di emocomponenti, nonché dei congedi parentali di maternità e paternità tra i periodi coperti da contribuzione figurativa ai fini dell'accesso a forme di pensionamento anticipato (*art. 4 bis*);
- impongono alle amministrazioni pubbliche la rideterminazione del numero di assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base dei criteri previsti dalla vigente normativa, nonché l'assunzione di un numero di lavoratori pari alla differenza tra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente, anche in deroga ai divieti di assunzioni previsti dalla vigente normativa in materia (*art. 7, c.6*).

Le superiori disposizioni sinteticamente riportate sono state anche oggetto di riflessione da parte dell'ANCI che il 14 novembre u.s. ha pubblicato una nota di lettura illustrando le disposizioni in materia di pubblico impiego valevoli per gli Enti Locali.

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, inoltre, ha pubblicato una guida al D.L 101/2013, evidenziando le novità in materia di Pubblica Amministrazione e Pubblico Impiego.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, infine, lo scorso 4 dicembre ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale la circolare 21.11.2013, n. 5⁴, con l'obiettivo di *“dettare indirizzi applicativi univoci per un'applicazione uniforme e mirata della disciplina prevista dal decreto-legge in materia di superamento del fenomeno del precariato”*.

Tale documento interviene anche sul tema del reclutamento e delle assunzioni in generale⁵ e contiene degli schemi riepilogativi sintetici che illustrano, fra l'altro, l'ambito di applicazione dell'art. 4 del D.L. 101/2013, con particolare riferimento alle amministrazioni destinatarie ed alle categorie di personale interessate dalle disposizioni nel medesimo contenute.

Distinti Saluti

Il Segretario Generale
Dott. Fabrizio Dall'Acqua

³ Ai sensi dell'art. 12, c. 4, del D.Lgs. 468/1997 ai lavoratori socialmente utili *“gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 L.28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni*

⁴ Avente ad oggetto: *“Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 135, recante <<Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni >> e art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

⁵ Argomenti oggetto di successive circolari di approfondimento da parte del Ministero.